



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 18 del 07-02-2018

OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **Febbraio** a partire dalle ore **11:30** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 10/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare gli articoli 24 e 25 che riportano le tariffe e i coefficienti di moltiplicazione per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art.2 comma 2 del Regolamento sulla gestione degli Arenili, approvato con D.C.C. nr. 14/2010 e sue successive modifiche;

Vista la propria precedente deliberazione n. 40 del 10.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“... 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;*

Dato atto che, avendo il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale enon tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, determinare le tariffe per l'applicazione del canone da applicare dal 1 gennaio 2018;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il vigente Regolamento sulla Gestione degli Arenili;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2018 le tariffe e i coefficienti di moltiplicazione stabiliti dagli articoli 24 e 25 del vigente " *Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche*", sintetizzate nel seguente modo:

tipo di occupazione zona 1 zona 2 zona 3

permanente.....	€ 35,00 mq	€ 28,00 mq	€ 21,00 mq
semipermanente.....	€ 25,00 mq	€ 20,00 mq	€ 15,00 mq
temporanea.....	€ 15,00 mq	€ 12,00 mq	€ 9,00 mq

Tutte le suesposte tariffe sono da intendersi rapportate ad anno.

Di fissare l'importo per l'occupazione del suolo pubblico concernente gli arenili in €. 6,00 al mq annui;

Di stimare il gettito del canone di occupazione spazi ed e aree pubbliche per l'anno 2018, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, in € 30.489,00 per le occupazioni fisse e in € 35.000,00 per le occupazioni temporanee;

DI allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, così come disposto dall'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Inoltre, data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2018 ed i suoi allegati, con votazione separata ed all'unanimità

DELIBERA

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 07-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 07-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO